



Ministero dell'istruzione e del merito

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO R. LAPORTA

05015 Fabro(TR) Piazzale F. Parri,3 Tel. 0763/832044-839175

Cod. Mecc. TRIC815008 – E- Mail tric815008@istruzione.it C.F. 90009750556

E Mail cert. tric815008@pec.istruzione.it

Sito web: www.istfabro.edu.it



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Responsabile del procedimento
DSGA Dott. Cosimo Peluso

Prot. vedi segnatura

Fabro 30 maggio 2024

CONTRATTO RELATIVO AD INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE DEL D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

CIG: B1EC1EE75C

TRA

L'Istituto Omnicomprensivo "R.Laporta" con sede in Fabro Scalo Piazzale F. Parri n.3 90009750556 rappresentato legalmente dalla Dirigente Dott.ssa Cinzia MEATTA MTTCNZ78B67M082Q domiciliata per la sua carica presso l'Istituto Omnicomprensivo "R. Laporta"

E

Il Dr. Di Giorgi Danilo nato a Roma il 15/10/1973 C.F.DGRDNL73R15H501N – residente in Roma -
Via G.Ricci Cubastro 34 - cell 3204840854 - Partita IVA n. 02850170545

PREMESSO

- Vista la Determina semplificata direttamente affidativa di affidamento diretto Medico Competente per lo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b Dlgs 36/2023 prot. n. 7280 del 30/05/2024;
- Che la scuola ha l'obbligo di cui alla lettera a, comma 1, art. 18, DLgs. 81/2008;
- Che il medico competente, accettando l'incarico, assume gli obblighi di cui dall'art. 25, D.Lgs 81 /2008; sotto riportati:
Il medico competente: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della

Firmato digitalmente da CINZIA MEATTA



Ministero dell'istruzione e del merito

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO R. LAPORTA

05015 Fabro(TR) Piazzale F. Parri,3 Tel. 0763/832044-839175

Cod. Mecc. TRIC815008 – E- Mail tric815008@istruzione.it C.F. 90009750556

E Mail cert. tric815008@pec.istruzione.it

Sito web: www.istfabro.edu.it



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196(N), e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

f) Lettera soppressa dall'art. 15 del D.Lgs.3 agosto 2009, n. 106;

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della TITOLO I - PRINCIPI COMUNI D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO Pagina 25 di 184 attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei

Firmato digitalmente da CINZIA MEATTA



Ministero dell'istruzione e del merito

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO R. LAPORTA

05015 Fabro(TR) Piazzale F. Parri,3 Tel. 0763/832044-839175

Cod. Mecc. TRIC815008 – E- Mail tric815008@istruzione.it C.F. 90009750556

E Mail cert. tric815008@pec.istruzione.it

Sito web: www.istfabro.edu.it



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

- Che dal curriculum del dott. Di Giorgi si evince quanto previsto dall'art. 38, D.Lgs. 81/2008;

- Che il dott. Di Giorgi Danilo svolge la sua attività ai sensi dell'art. 39, D.Lgs. 81/2008;

- quanto previsto dall'art. 41, D.Lgs. 81/2008;

- Che ricorrono le condizioni che attivano l'obbligo di nomina del Medico Competente, sopra richiamate, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (art. 50 comma 1 lett. c);

- il combinato disposto tra l'art. 34 e 40 del D.l 44 / 2001;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art.1 Premesse

Le premesse sono da considerarsi parte integrante del presente contratto.

Art.2 Funzione Incarico

La Scuola incarica Il Dr. Di Giorgi Danilo a svolgere la funzione di medico competente, che dichiara di accettare l'incarico e di svolgere tale compito secondo le direttive stabilite dalla Legge,

Art.3 Obblighi del medico competente

L'opera del medico competente si esplicherà secondo quanto previsto dagli art.25 e 41 del DLgs. 81/08, ed in particolare:

Visite mediche preventive e/o periodiche e gli accertamenti sanitari obbligatori, in base al rischio specifico per numero massimo totale di 30 dipendenti (Ds, Dsga, Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici, per questi ultimi su richiesta);

Saranno inoltre compiti del medico competente:

Firmato digitalmente da CINZIA MEATTA



Ministero dell'istruzione e del merito

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO R. LAPORTA

05015 Fabro(TR) Piazzale F. Parri,3 Tel. 0763/832044-839175

Cod. Mecc. TRIC815008 – E- Mail tric815008@istruzione.it C.F. 90009750556

E Mail cert. tric815008@pec.istruzione.it

Sito web: www.istfabro.edu.it



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



- Redazione del Protocollo Sanitario per gli accertamenti preventivi e periodici in base alla mansione specifica e le relative periodicità;
- garantire l'effettuazione delle visite mediche preventive e con la periodicità prevista dalle leggi vigenti,
- istituire, compilare ed aggiornare la cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- informazione al datore di lavoro e agli addetti al servizio di prevenzione e protezione relativamente alla situazione clinico-epidemiologica aziendale;
- partecipare alla riunione periodica della sicurezza come previsto dall'art 35 del D.Lgs. 81/08;
- effettuare sopralluoghi negli ambienti di lavoro congiuntamente al RSPP;
- fare indagini ambientali per valutare il rischio a cui sono esposti i lavoratori;
- collaborare alla valutazione dei rischi per quanto è di sua competenza;
- effettuare visite mediche su richiesta del lavoratore, qualora tale visita sia ricollegabile ai rischi professionale o alle sue condizioni di salute;
- collaborare alla predisposizione del servizio di primo soccorso della Scuola;
- collaborare all'attività di informazione e formazione dei lavoratori, per quanto di sua competenza, sia per la prevenzione dei rischi specifici, sia per l'addestramento dei lavoratori designati alla gestione dell'emergenza;
- promuovere campagne di sensibilizzazione e partecipazione dei lavoratori a programmi volontari di promozione della salute;
- curare i collegamenti a cooperare, ove del caso, con gli Organismi territoriali preposti alla Vigilanza.

Art. 4 Obblighi della Scuola

La scuola per quanto di sua competenza, provvederà:

- A) ad informare il medico competente relativamente all'organizzazione dell'Istituto, ai processi tecnologici ed ai rischi connessi al ciclo lavorativo, attraverso la tempestiva comunicazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/08, ed i suoi periodici aggiornamenti;
- B) a fornire al medico competente gli elenchi del personale esposto ai vari rischi professionali e ad aggiornarlo con sollecitudine;
- C) a fornire al medico competente i dati previsti dall'art.18, comma 2 del D.Lgs 81/08 (infortuni, malattie professionali, etc.);
- D) ad istituire ed aggiornare, ove del caso, i registri degli esposti ai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici, cancerogeni e biologici;
- E) a seguire le modalità di adempimento agli obblighi di informazione e formazione stabilite, per quanto di sua competenza;
- F) ad assistere, direttamente e o tramite il RSPP i rischi delle varie unità lavorative, il medico competente durante lo svolgimento delle visite agli ambienti di lavoro;

Firmato digitalmente da CINZIA MEATTA



Ministero dell'istruzione e del merito

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO R. LAPORTA

05015 Fabro(TR) Piazzale F. Parri,3 Tel. 0763/832044-839175

Cod. Mecc. TRIC815008 – E- Mail tric815008@istruzione.it C.F. 90009750556

E Mail cert. tric815008@pec.istruzione.it

Sito web: www.istfabro.edu.it



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



- G) a custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio;
- H) ad organizzare la riunione periodica di sicurezza preavvisando il medico competente con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo;
- I) a fornire con tempestività al medico competente i risultati del controllo dell'esposizione ambientale dei lavoratori;
- J) ad informare il medico competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio sul lavoro intervenuti nel periodo intercorrente fra gli accertamenti sanitari periodici;
- K) ad informare il medico competente di eventuali controlli effettuati dall'Organismo di Vigilanza, ad apporre alla sua attenzione l'eventuale verbale di ispezione rilasciato.

Art.5 Sede e modalità di svolgimento

L'incarico di medico competente si intende riferito a tutti i plessi dell'Istituto Omnicomprensivo .

Il medico competente svolgerà l'attività libero-professionale di cui sopra nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno concordati con la Scuola, comunque nel rispetto delle periodicità programmate ed in armonia con la normativa vigente e con il D.Lgs.81/08.

Per le visite specialistiche e degli esami clinici, biologici e strumentali di cui al protocollo sanitario non previsti all'art. 6 del presente contratto, il medico competente si può avvalere di professionisti ed Enti scelti di comune accordo con la scuola.

Il medico competente è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute inerenti il suo incarico. L'incarico di cui al presente punto, per le sue specifiche caratteristiche, verrà svolto dal medico competente in qualità di libero professionista, non comporterà alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario, e, così come esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, non comporterà nessun rapporto di lavoro subordinato.

Art.6 Compensi

Per l'attività svolta dal medico competente sarà corrisposto il compenso annuo lordo di € 1.000,00 (mille/00), oneri e tasse compresi, da liquidarsi, previa emissione di regolare fattura, al termine di ogni anno. Codice Univoco per fattura elettronica: **B1EC1EE75C**

Il compenso comprende:

1. l'incarico annuale di medico competente, comprensivo di relazione annuale, partecipazione alla riunione periodica e consulenze varie;
2. prima visita medica con giudizio di idoneità;
3. visite mediche periodiche con giudizio di idoneità;

Firmato digitalmente da CINZIA MEATTA



Ministero dell'istruzione e del merito

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO R. LAPORTA

05015 Fabro(TR) Piazzale F. Parri,3 Tel. 0763/832044-839175

Cod. Mecc. TRIC815008 – E- Mail tric815008@istruzione.it C.F. 90009750556

E Mail cert. tric815008@pec.istruzione.it

Sito web: www.istfabro.edu.it



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



4. valutazione clinico funzionale del rachide del personale sottoposto a sorveglianza sanitaria;
5. spirometria per il personale sottoposto a sorveglianza sanitaria di cui all'offerta presentata;
6. visiotest per il personale sottoposto a sorveglianza sanitaria di cui all'offerta presentata.

Si specifica che le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, sulla base del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono esenti da IVA ai sensi dell'art.6 della legge n.133 del 1999 (risoluzione 18/09/2003 n.181/E -Agenzia delle Entrate)

Art. 7 Durata

Il presente contratto avrà la durata di anni 1 (uno) dalla data della sottoscrizione, produrrà i suoi effetti a far data dalla sottoscrizione. Non è ammesso il tacito rinnovo.

Art. 8 Risoluzione

La scuola, in caso di risoluzione del contratto per inadempienza contrattuale del committente ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

Il Medico Competente può recedere dal presente contratto dando disdetta motivata per iscritto.

Qualora il recesso unilaterale non sia motivato e/o le motivazioni siano infondate, il recesso rientra fra le inadempienza contrattuale.

Art.9 Controversia

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello dell'avvocatura dello Stato di competenza.

Art. 10 Trattamento Dati 196/2003

L'I.Omnicomprendivo R.Laporta fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003 che i dati personali forniti o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) di trattamento finalizzato agli adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso.

A tal proposito il responsabile del trattamento è la Dirigente Scolastica dott.ssa Cinzia Meatta.

Il Medico Competente
Dott. Danilo Di Giorgi

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Cinzia MEATTA

Firmato digitalmente da CINZIA MEATTA